FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA

CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" UPOPER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROPRIO DENOMINATO "F.A.R.E. FONDAZIONE RICONOSCE L'ECCELLENZA"

TRA

- la FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA con sede legale ad Alessandria in Piazza della Libertà n. 28, iscritta al n. 593 del Registro delle Persone Giuridiche deII'Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria, codice fiscale 96014970063, rappresentata dal Presidente Notaio Luciano Mariano (nel seguito denominata Fondazione)

E

- l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE - AMEDEO AVOGADRO - UPO con sede legale ad VERCELLI in Via Duomo 6, codice fiscale 94021400026, rappresentata dal Presidente. (nel seguito denominata Partner del progetto)

PREMESSO CHE:

- la Fondazione, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio Generale, opera nel settore Educazione, Istruzione e Formazione, sostenendo, promuovendo e realizzando iniziative in tale settore;
- l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" - UPO intende realizzare il progetto denominato "Attività Formati\la A.A. 2022/2023" - che rientra appieno nel medesimo settore.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - ASPETTI GENERALI

1.1 Le Premesse costituiscono parte essenziale ed integrante della presente Convenzione.

1.2 Le informazioni e le dichiarazioni previste dal modulo progetti propri da compilare online formano anch'esse parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 - FINALITÀ E IMPEGNI DELLE PARTI

2.1 La Fondazione e il Partner convengono di condividere finalità comunì nell'ambito del settore identificato in premessa e, pertanto, intendono perseguire una collaborazione in materia, sviluppando una fattiva strategia comune che contribuirà alla *mission* di entrambi i soggetti.

2.2 Finalità della presente Convenzione è sostenere il progetto "Attività Formativa A.A. 2022/2023" che consiste nel potenziare nuovi Corsi di laurea e borse di studio di Dottorato di ricerca della durata triennale - (Pratica Erogazioni n. 2023.0023).

2.3 La funzione di direzione per la realizzazione del progetto sarà esercitata dalla Fondazione, che si impegna altresì a:

- contribuire alla realizzazione del progetto con l'importo di € 150.000,00 a titolo di erogazione liberale nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, a favore del Partner del progetto, per le attività di competenza dello stesso;
- svolgere direttamente le seguenti attività per la realizzazione del progetto:
  * programmazione e organizzazione della comunicazione e promozione del progetto, in particolare sul sito e sulla pagina Facebook della Fondazione;
- sostenere direttamente i costi per le attività di cui sopra.

2.4 Il Partner del progetto si impegna a:

- realizzare operativamente, in collaborazione con la Fondazione, il progetto, nel rispetto dei reciproci ruoli e in conformità all'attività di direzione esercitata dalla Fondazione;
- fornire le informazioni previste dal modulo Progetti Propri da inviare esclusivamente in via telematica (sul sito www.fondazionecraIessandria.it);
- richiedere l'erogazione del contributo che avverrà in tre tranches, a cadenza annuale, con pagamento anticipato intermedio e a procedere attraverso la compilazione del modulo di rendicontazione dei Progetti Propri (sul sito www.fondazionecraIessandria.it), da inviare esclusivamente in via telematica corredato da:

a. relazione finale contenente informazioni esaurienti in merito alla realizzazione della parte di progetto affidata al Partner e delle ricadute su territorio;

b. rendicontazione contabile corredata dai documenti giustificativi dei costi imputabili all'intero progetto;

c. nel caso in cui la rendicontazione contabile non riguardi il 100% dei costi imputabili all'intero progetto come preventivati nella richiesta di contributo, l'erogazione sarà disposta mantenendo il rapporto tra contributo concesso e costi imputabili all'intero progetto come preventivati nella richiesta di contributo.

In fase di rendicontazione <u>sono ammessi</u> in misura non superiore al 20% dei costi imputabili all'intero progetto, anche costi generali sostenuti dal soggetto beneficiario del contributo (es. canoni di locazione, pulizia dei locali, riscaldamento, illuminazione, telefono, collegamenti

telematici, ecc.), purché coerenti con l'attività istituzionale del soggetto beneficiario del contributo. Tali tipologie di costi, riepilogati in un prospetto dettagliato, devono essere corredate dalla documentazione fiscalmente valida utile a comprovarne il sostenimento e dalla dichiarazione del legale rappresentante che ne attesti la coerenza con l'attività istituzionale del soggetto beneficiario del contributo.

Tra i costi generali non saranno ammessi rimborsi spese forfetari.

2.5 L'erogazione avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al Partner del progetto e per il quale dovrà essere specificato il relativo codice IBAN.

ART. 3 - DURATA E DISDETTA

3.1 La presente Convenzione avrà durata di 12 mesi e non potrà essere disdetta dalle Parti prima della scadenza, se non in presenza di gravi inadempienze, e potrà essere rinnovata o prorogata previo accordo tra le Parti.

3.2 Il progetto dovrà essere realizzato entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Qualora ciò non avvenisse, la somma stanziata potrà rientrare nelle disponibilità istituzionali della Fondazione ed essere destinata ad altre iniziative.

3.3 Qualora il progetto non sia stato completamente realizzato o non sia pervenuta, entro il termine previsto dall'art. 2.4, la rendicontazione relativa all'attuazione del progetto, il Partner del progetto potrà richiedere la proroga del termine di presentazione della documentazione, fatta salva la facoltà della Fondazione di non concedere tale proroga ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento Attività Istituzionale.

ART. 4 - PRIVACY

4.1 Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della Convenzione medesima.

4.2 Le Parti dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento da parte di una delle Parti nei confronti dell'altra dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

4.3 Ai fini della suddetta normativa le Parti dichiarano che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

4.4 Il trattamento dei dati verrà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

4.5 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del citato Regolamento, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 15-16-17-18-20-21 dello stesso.

ART. 5 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

5.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'applicazione e interpretazione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo una composizione, qualsiasi controversia ed esecuzione del contratto sarà risolta mediante arbitrato rituale, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

5.2 L'arbitrato avrà luogo ad Alessandria e il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati uno dalla Fondazione, uno dal Partner del progetto e uno dal Presidente del Tribunale di Alessandria, che provvederanno alla nomina del Presidente. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti tra le Parti ed inappellabili.

ART. 6 - FORO COMPETENTE

6.1 Per qualsiasi controversia che possa sorgere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il Foro di Alessandria.

ART. 7 - REGISTRAZIONE

7.1 La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma, D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4 Tariffa, Parte Seconda, allegata al medesimo decreto.

7.2 Le spese relative alla registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

ART. 8 - COMUNICAZIONI

8.1 Le comunicazioni dal Partner alla Fondazione dovranno essere effettuate esclusivamente in via telematica (sul sito www.fondazionecraIessandria.it).

8.2 Le comunicazioni dalla Fondazione al Partner dovranno essere effettuate per iscritto e inviata via posta elettronica, al seguente recapito:

E-mail: _____

Alessandria, il

Il Partner del progetto

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria